

REGOLAMENTO IN MATERIA DI REPERIBILITA' DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA SPECIALE MESSINA SOCIAL CITY

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del servizio di reperibilità, in conformità alla disciplina contrattuale vigente.
2. Si definisce “servizio di reperibilità” quello legato allo svolgimento di particolari attività, non programmabili, che richiedono da parte dei lavoratori e delle lavoratrici la reperibilità e l’obbligo di raggiungere il luogo di lavoro indicato entro 30 minuti dalla chiamata. Il servizio è individuato nelle ore notturne, nei festivi e prefestivi.

ART. 2 Individuazione dei servizi che richiedono la reperibilità

1. I servizi aziendali che richiedono la reperibilità dei lavoratori sono i seguenti:

Ambito	Servizio	Tipologie di intervento	Durata e articolazione
Centro “Mai più ultimi”	Unità di strada	Richiesta di pronto intervento	Notturni, festivi e prefestivi

ART. 2 Turni di reperibilità

1. La Coordinatrice/il Coordinatore del servizio predispone mensilmente i turni di reperibilità degli addetti al servizio, premurandosi di rispettare un equo meccanismo di rotazione tra le lavoratrici e i lavoratori; di limitare a non più di otto turni di reperibilità al mese, per ciascun dipendente; di prevedere la reperibilità con riferimento ai periodi notturni, festivi e prefestivi.
2. Per l’individuazione del personale da collocare nei turni di reperibilità si privilegia il criterio della partecipazione volontaria. Qualora nessuno degli addetti dia la sua disponibilità volontaria, la copertura dei turni di reperibilità viene garantita attraverso la diretta individuazione dei lavoratori addetti e la predisposizione dei turni a parte della Coordinatrice/Coordinatore del servizio, tenuto conto delle esigenze operative e dei profili.
3. Nella predisposizione dei turni di reperibilità si dovrà tenere conto dell’esigenza di garantire l’alternanza con riferimento ai giorni festivi e alle festività infrasettimanali civili e religiose ed in ogni caso ogni lavoratore non potrà prestare più di 8 turni di reperibilità al mese.
4. La Coordinatrice/il Coordinatore del servizio provvede direttamente alla sostituzione del dipendente che, inserito nel turno, per ragioni di malattia, infortunio o altro impedimento riconducibile a causa di forza maggiore giustificato e debitamente documentato, abbia tempestivamente comunicato di trovarsi nell’impossibilità di coprire il servizio.
5. La Coordinatrice/il Coordinatore deve predisporre e trasmettere alla Coordinatrice dei Servizi Complessi dell’Area Amministrativa, con cadenza mensile una relazione sul servizio di reperibilità svolto, per consentire di procedere al pagamento delle relative indennità e compensi, indicando la durata dei periodi di reperibilità effettivamente svolti, la durata degli interventi diretti effettuati a seguito di chiamata, i periodi di riposo compensativo.

ART. 3 Casi di esonero e di esclusione:

Su richiesta possono essere esonerati dai turni di reperibilità le seguenti categorie di lavoratori:

- a) le lavoratrici e i lavoratori con disabilità beneficiari di permessi di cui alla l.n. 104/92, art. 33, comma 6;
- b) le lavoratrici e i lavoratori che fruiscono dei benefici della l.n. 104/92 avendo a carico una persona disabile;

- c) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente della stessa;
- d) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

Sono esclusi dai turni di reperibilità le lavoratrici e i lavoratori assenti dal servizio perché la prestazione lavorativa è legittimamente sospesa (a titolo esemplificativo e non esaustivo ferie, malattia, congedo parentale, e altre ipotesi).

ART. 4 Obblighi della lavoratrice e del lavoratore

1. L'introduzione dei turni di reperibilità risponde ad una scelta organizzativa dell'Azienda speciale, correlata all'esigenza di garantire efficienza ed economicità nello svolgimento dei servizi, di conseguenza a lavoratrice/il lavoratore non può rifiutare di essere collocato nei turni di reperibilità.

2. La lavoratrice/il lavoratore inserita nel turno di reperibilità deve:

- a) essere a disposizione dell'Azienda per tutto il periodo di reperibilità e rendersi rintracciabile attraverso le modalità e i mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro;
- b) mantenere durante il periodo di reperibilità una condotta tale da poter rispettare il vincolo temporale di venti minuti previsto per raggiungere il posto di lavoro;
- c) mettersi in condizioni di ricevere le chiamate di servizio, fornendo il proprio recapito telefonico in modo da poter essere sempre rintracciabile, anche nel caso in cui il cellulare di servizio, eventualmente in uso, non sia raggiungibile;
- d) verificare se dopo il suo ultimo turno non vi siano state modificazioni nell'espletamento della prestazione;
- e) comunicare alla Coordinatrice/Coordinatore qualsiasi impedimento sopraggiunto, verificatosi per causa di forza maggiore, concernente lo svolgimento del suo turno di reperibilità;
- f) riconsegnare il telefono di servizio nonché l'equipaggiamento in dotazione di cui sia stato fornito, redigendo un verbale di intervento.

Il dipendente che, inserito in un turno di reperibilità, di fatto non risulti reperibile o non comunichi tempestivamente il proprio impedimento o si rifiuti di intervenire o intervenga tardivamente, perde il diritto all'indennità di reperibilità ed è passibile di procedimento disciplinare.

ART. 5 Durata della reperibilità

La durata oraria massima della reperibilità è di 12 ore. La durata minima di 4 ore.

ART. 6 Trattamento economico

1. La lavoratrice/il lavoratore può essere collocato in reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro, sicché il vincolo della reperibilità può riguardare periodi temporali non coperti dall'attività lavorativa ordinaria.

2. Al personale in reperibilità va corrisposta, indipendentemente dalla prestazione di una effettiva prestazione lavorativa, l'indennità oraria lorda prevista dall'art. 58 CCNL di categoria vigente per remunerare la lavoratrice/il lavoratore per la disponibilità e il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro.

3. Nel caso in cui, durante il turno di reperibilità, a lavoratrice/il lavoratore renda una effettiva prestazione lavorativa, lo stesso avrà diritto a percepire il relativo compenso per lavoro straordinario per le ore effettivamente lavorate, a partire dal ricevimento della chiamata fino all'avvenuta conclusione del servizio (rientro a casa massimo 30 minuti).

4. L'indennità oraria per la reperibilità non si cumula con i compensi per lavoro straordinario per le ore effettivamente lavorate.

ART. 7 Riposo compensativo

1. Qualora il turno di reperibilità cada di domenica o nel giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad una giornata di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa.

2. La durata del riposo compensativo è corrispondente a quella del periodo di reperibilità.